

Al preconsiglio dei ministri il testo definitivo del provvedimento che attua la delega del Collegato

Lavori usuranti, arriva lo sconto

Età anagrafica e quota ridotte di tre anni per la pensione

DI DANIELE CIRIOLI

Arriva in porto la riforma per il pensionamento anticipato degli addetti a lavorazioni usuranti. Oggi, infatti, al preconsiglio dei ministri approda lo schema definitivo di dlgs che approva, in ritardo di 18 anni, l'accesso alla pensione con un'età anagrafica ridotta di tre anni e con altrettanta riduzione della quota (età più contributo), dopo un periodo transitorio legato agli anni 2008-2012.

Arriva la riforma. Lo schema di dlgs è stato approvato a fine gennaio dal consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* del 29 gennaio), sulla base della delega riproposta dal collegato lavoro (legge n. 183/2010). Disciplina il diritto al pensionamento anticipato, cioè con requisiti ridotti, ai lavoratori che dimostrino di avere svolto per un certo periodo attività e lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Una facoltà già prevista dal 1993 (dlgs n. 374/1993), poi riformata dalla legge n. 335/1995 (riforma Dini), ma mai divenuta definitivamente operativa.

Lavoratori beneficiari. Il provvedimento in sostanza introduce una deroga alle ordinarie regole sul pensionamento. Possono fruire di tale deroga (solo) i lavoratori dipendenti, in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni:

a) impegnati in mansioni par-

ticolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al dm 19 maggio 1999;

b) notturni, definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all'interno di un processo produttivo in serie (prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche

limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; ecc.);

d) conducenti di veicoli, di capacità complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è possibile qualora i predetti lavoratori ab-

biano svolto una o più delle attività lavorative per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

La pensione anticipata. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori usurati conseguono il diritto alla pensione con un'età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto agli ordinari requisiti (previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247/2007). Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, introdotti dalla riforma pensionistica dello scorso anno (dl n. 78/2010). In via transitoria per il periodo 2008-2012, invece, la pensione si consegue in presenza di altri requisiti (si veda tabella).

—© Riproduzione riservata—

Il periodo transitorio

TRA IL 1° LUGLIO 2008 E IL 30 GIUGNO 2009	Età anagrafica ridotta di un anno rispetto ai requisiti ordinari (Tabella A di cui alla legge n. 247/2007)
TRA IL 1° LUGLIO 2009 E IL 31 DICEMBRE 2009	Età anagrafica ridotta di due anni e somma dell'età con l'anzianità contributiva (quota) inferiore di due unità rispetto agli ordinari requisiti (Tabella B di cui alla legge n. 247/2007)
ANNO 2010	Età anagrafica ridotta di due anni e somma dell'età anagrafica con l'anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto agli ordinari requisiti (Tabella B di cui alla legge n. 247/2007)
ANNI 2011 E 2012	Età anagrafica inferiore ridotta di tre anni e una somma dell'età anagrafica con l'anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima (Tabella B di cui alla legge n. 247/2007)

